

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:

- la S. S.p.A., con atto di citazione notificato il 5.6.2007 (che si richiama per relationem), ha convenuto in giudizio la Banco P. di V. e N. Scarl chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 40.226,40 (oltre interessi, rivalutazione, spese e accessori di legge) a titolo risarcimento del danno subito a causa della false informazioni preventive fornite in merito alla copertura assegno circolare n. (OMISSIS) dell'importo di Euro 42.914,40 emesso dalla Banca della C., consegnato all'attrice da un presunto cliente e poi negoziato presso la convenuta;
- in particolare, la società attrice ha dedotto: di aver ricevuto tale assegno quale corrispettivo per il pagamento di una partita di merci fornita alla ditta F. S. con sede in (OMISSIS); di aver chiesto alla convenuta con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, prima dell'incasso dell'assegno e della consegna della merce ai rappresentanti della ditta acquirente, di informarsi sulla "bene emissione" dell'assegno presso la banca emittente (Banca della C.); di aver ricevuto dalla convenuta conferma positiva in tal senso; di aver quindi consegnato la merce alla Ditta f. S. e poi all'incasso dell'assegno; di aver appreso successivamente che l'assegno non era stato incassato, in quanto faceva parte di un gruppo di moduli in bianco, trafugati durante il trasporto dal tipografo all'Istituto Centrale delle Banche Popolari;
- con comparsa depositata il 2/11/07 (che si richiama per relationem) si è costituita in giudizio la Banco P. Società Cooperativa, quale società incorporante l'originaria convenuta, ed contestato la domanda dell'attrice, negando la configurabilità di una propria responsabilità e comunque la sussistenza di un danno e del nesso causale tra questo e la condotta attribuitale;
- la convenuta, inoltre, previa autorizzazione del giudice, ha chiamato in causa la Banca della C. S.p.a. e deducendo di aver agito quale sua semplice mandataria al momento dell'incasso dell'assegno, ha proposto nei suoi confronti un'azione di manleva subordinata all'accoglimento della domanda dell'attrice;
- con comparsa depositata il 13/3/08 (anch'essa richiamata per relationem) si è costituita in giudizio la Banca della C. S.p.a. contestando la domanda dell'attrice e, previa autorizzazione giudiziale, ha a sua volta chiamato in causa l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. proponendo un'azione di manleva subordinata sul presupposto del suo ruolo di mera mandataria del suddetto Istituto;

- con comparsa depositata l'11/7/08 (anch'essa richiamata per relationem) si è costituito in giudizio l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a., contestando la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti;
- orbene, ai fini della decisione va rilevato innanzi tutto che sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto: a) l'attrice, prima di presentare all'incasso l'assegno dedotto in giudizio, ha richiesto per via telefonica e tramite telefax alla filiale della convenuta, presso cui aveva accesso un rapporto di conto corrente, di effettuare una verifica preventiva sulla copertura dell'assegno; b) la filiale ha effettuato tale verifica ed ha comunicato la risposta positiva all'attrice tramite telefonata;
- tenuto conto di tali circostanze, può giudicarsi acquisita la prova presuntiva del fatto che la convenuta, a fronte della specifica richiesta dell'attrice, abbia assunto nei suoi confronti l'obbligo (non previsto dal rapporto di conto corrente, ma ad esso riconducibile in via integrativa) di verificare in via preventiva la possibilità di incasso fruttuoso dell'assegno circolare;
- tenuto conto della testimonianza di S. B., può giudicarsi acquisita la prova del fatto che il controllo in questione sia stato effettuato tramite semplice telefonata diretta al numero della Banca della C. risultante dal libro ABI, senza alcun accertamento ulteriore sull'identità effettiva dell'interlocutore telefonico;
- questa modalità di adempimento dell'obbligazione su individuata deve ritenersi inadeguata;
- ed infatti, la diligenza professionale qualificata esigibile (ex art. 1176 comma 2 c.c.) dalla convenuta avrebbe dovuto indurre la convenuta a richiedere la trasmissione di una conferma scritta o comunque ad identificare con modalità più sicure il funzionario della Banca della C. competente a dare l'informazione richiesta, tanto più a fronte della notizia (che la convenuta aveva l'obbligo di conoscere per l'adeguata pubblicità evidenziata dalla chiamata in causa) del furto in quel periodo di numerosi moduli di assegni circolari della Banca della C.;
- deve poi ritenersi sussistente il danno patrimoniale fatto valere dall'attrice, atteso che: a) tenuto conto delle testimonianze di P. M. e L. C., può giudicarsi acquisita la prova del fatto che l'assegno in questione sia stato consegnato dai rappresentanti della ditta F. S. e del fatto che a questi ultimi, dopo la comunicazione della convenuta circa la copertura dell'assegno, sia stata consegnata dall'attrice merce per € 40.000 circa e la somma di € 2.000 a titolo di differenza rispetto all'importo dell'assegno; b) è pacifica la circostanza che tale assegno sia poi risultato redatto su uno dei moduli trafugati ed oggetto di denuncia da parte della Banca della C.; c) tenuto conto del successivo accertamento dell'inesistenza della ditta F. S. (confermato dalle chiamate in causa) e della consegna da parte dei suoi presunti rappresentanti di un assegno provento di furto, è più che ragionevole la presunzione (implicita nelle allegazioni contenute nell'atto di citazione) dell'impossibilità di qualsiasi azione di recupero nei confronti della suddetta ditta;
- deve poi ritenersi sussistente il nesso di causalità tra questo danno e l'inadempimento su accertato, atteso che: a) nell'atto di citazione, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, è esplicita la deduzione che

la richiesta di verifica della copertura dell'assegno era funzionale alla decisione di consegnare o meno la merce alla ditta F. S.; b) tale circostanza di fatto è stata confermata dai testimoni P. M. e L. C.;

- ne consegue che la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta deve giudicarsi fondata e va accolta per l'importo corrispondente all'assegno non incassato;

- trattandosi di un credito di valore, su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; più precisamente, gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di verifica del danno (5/10/06) fino alla pubblicazione della presente sentenza; sull'importo che ne consegue spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

- infine deve giudicarsi infondata e va rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, in quanto l'obbligo di verifica preventiva assunto autonomamente dalla convenuta nei confronti dell'attrice non è estensibile in alcun modo alla chiamata in causa e non sono ravvisabili profili di responsabilità di quest'ultima per l'indebita circolazione dell'assegno in questione;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta anche nei confronti della Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.a., in quanto la sua chiamata in causa è stata "provocata" dalla chiamata in causa della Banca della C. S.p.a.;

P.Q.M.

1. accoglie la domanda dell'attrice e quindi condanna la Banco P. Società Cooperativa a pagare in favore del Fallimento S. S.pa.. la somma di € 40.226,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;

2. rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Banca della C. S.p.a.;

3. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare al Fallimento S. S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi € 5500, di cui € 380 per spese, oltre CPA;

4. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare alla Banca della C. S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi € 3900, di cui € 60 per spese, oltre CPA;

5. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500, di cui € 30 per spese, oltre CPA.

Verona, 27 settembre 2012

Il Giudice

Dott. Pier Paolo Lanni